

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 39

mercoledì, 07 agosto 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 30	
Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016.	
.....	4
SEZIONE II	13
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	14
ORDINE DEL GIORNO 24 luglio 2024, n. 770	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024, collegato alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).	
.....	14
ORDINE DEL GIORNO 24 luglio 2024, n. 772	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024, collegato alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).	
.....	15

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2024, N. 30

**Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime.
Modifiche alla l.r. 31/2016.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 31/2016
- Art. 2 - Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2016
- Art. 3 - Linee guida. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2016
- Art. 4 - Norma transitoria
- Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 6 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015);

Visto il parere favorevole all'unanimità espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2024;

Visto il parere ex articolo 46 dello Statuto, favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. È necessario adeguare e aggiornare la l.r. 31/2016 alle sopravvenienze normative e giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno contribuito a delineare un nuovo assetto nella materia delle concessioni demaniali marittime;
2. La sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, n. 17, e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348/22, hanno ribadito la piena applicabilità della direttiva 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime, che devono essere assegnate nel rispetto dei principi di libera concorrenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e pubblicità;
3. Tali principi sono stati recepiti e sviluppati dal legislatore statale nell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), nel quale era stata prevista una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi contenuti;
4. I decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della l. 118/2022 non sono stati adottati e i termini per la loro adozione sono scaduti;
5. Considerato che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla l. 118/2022 soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz'altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l'ordinamento vigente;
6. Rilevata la situazione di grande incertezza dovuta all'approssimarsi della scadenza dell'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni in essere, è necessario procedere con urgenza per fornire ai comuni indicazioni uniformi su tutto il territorio regionale per esperire le procedure comparative per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; a tal fine si interviene con norme di rango legislativo, in conformità ai principi stabiliti dal legislatore statale;

7. In particolare, nelle more di un intervento normativo statale, si prevede l'applicazione del principio che riconosce un equo indennizzo a favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, in conformità a quanto indicato nella l. 118/2022 e a quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sopracitata sentenza 17/2021 ove si sancisce che "L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi.";
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 31/2016

1. Dopo il numero 4 del preambolo della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015), è inserito il seguente:
"4 bis. Dall'entrata in vigore della presente legge si sono sempre più consolidati, in via giurisprudenziale, i principi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, fino alla loro consacrazione in via legislativa avvenuta con l'articolo 4 della legge 8 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che, nel declinare i principi ed i criteri direttivi in base ai quali effettuare il riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, conferendo apposita delega al Governo che l'esecutivo non ha esercitato, ha stabilito, tra l'altro, che le procedure comparative debbano svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, nonché ha sancito il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente posto a carico del concessionario subentrante; principio individuato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'adunanza plenaria 9 novembre 2021, n. 17, ove si afferma che "L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi.";
2. Dopo il numero 4 bis del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:
"4 ter. Considerato inoltre che il Consiglio di Stato, sezione VII, con le sentenze 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481, ha affermato: n. 4479 ai paragrafi 29, 30 e 31, n. 4480 ai paragrafi 60, 61 e 62, n. 4481 ai paragrafi 58, 59 e 60, che i principi e i criteri direttivi enunciati dalla l.118/2022 soccorrono certamente per una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, anche se non hanno trovato attuazione essendo la delega scaduta senza esercizio, in quanto tali principi e criteri direttivi entrano senz'altro a comporre il quadro dei riferimenti assiologici che permeano l'ordinamento vigente.";

3. Dopo il numero 4 ter del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:
“4 quater. Considerato pertanto che, in attesa del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato, è opportuno intervenire, tenendo conto dei principi della l. 118/2022, al fine di esercitare il coordinamento istituzionale degli enti locali per definire una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, che i comuni devono effettuare nell’esercizio delle funzioni attribuite loro da parte della Regione;”.
4. Dopo il numero 4 quater del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente:
“4 quinquies. Nelle more del riordino della disciplina statale in materia, si rende pertanto necessario definire i criteri per la determinazione dell’indennizzo e demandare alle linee guida adottate dalla Giunta regionale, che costituiscono direttive generali ai comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di stabilire le modalità con le quali determinarlo.”.

Art. 2

Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2016

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016, le parole: “ed inferiore ai” sono sostituite dalle seguenti: “e fino a”.
2. Alla fine dell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016 sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità”.
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“b bis) fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo;”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2016, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all’articolo 3 definiscono, in applicazione dei principi enunciati nell’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le modalità per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell’impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dall’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010).”.

Art. 3

Linee guida. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 31/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2016, le parole: “, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2016, dopo le parole: “convertito dalla l. 494/1993,” sono aggiunte le seguenti: “e per la determinazione dell’indennizzo, di cui all’articolo 2, comma 1 bis,”.

Art.4

Norma transitoria

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le modifiche alle linee guida di cui all'articolo 3 della l.r. 31/2016 per adeguarle alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Art. 5

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.07.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 maggio 2024, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 maggio 2024, n. 259

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Leonardo Marras

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 luglio 2024

Approvata in data 24/07/2024

Divenuta legge regionale 25/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 9 maggio 2016, n. 31](#)

SEZIONE II





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 770 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024, collegato alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016)

Premesso che la l.r. 30/2024 ha modificato la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015), introducendo nell'ordinamento regionale:

- un criterio teso a favorire la partecipazione alle procedure comparative di micro, piccole e medie imprese turistico ricettive, operanti in ambito demaniale marittimo;
- il riconoscimento di un equo indennizzo a favore del concessionario uscente, da parte del concessionario entrante, da determinarsi sulla base di linee guida approvate dalla Giunta regionale. Tale disposizione è accompagnata da una clausola di cedevolezza tesa ad evitare eventuali impugnative.

Considerato che si rende necessaria, propedeutica alla procedura di selezione, la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, così come disciplinato dall'articolo 12, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, infatti soltanto qualora emerga che la risorsa disponibile sia scarsa si dovrebbe procedere alla procedura di selezione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi, nelle sedi istituzionali competenti, affinché si proceda quanto prima alla determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, propedeutica alla procedura di selezione, al fine di tutelare e difendere un settore strategico che in Toscana rappresenta anche, e soprattutto, un servizio per la sicurezza dei bagnanti, un presidio contro l'erosione e la pulizia dei litorali ed un importante settore economico che favorisce anche un indotto significativo per le nostre comunità locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 772 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024, collegato alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016)

Premesso che l.r. 30/2024 introduce l'equo indennizzo, demandando alle linee guida la definizione delle modalità per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell'impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessivo, autorizzati ove necessario dall'ente concedente, sia il valore reddituale dell'impresa turistico-balneare;

Considerato che:

- si rende necessario specificare le modalità e criteri per la determinazione del valore di mercato dell'impresa balneare tenendo di conto dell'identificazione e gestione univoca di metodologie finalizzate alla misurazione quantitativa qualitativa delle caratteristiche del compendio oggetto della valutazione e, conseguentemente, la necessità di definire uno strumento normativo univoco, volto a disciplinare procedimenti e metodologia di calcolo, secondo criteri oggettivi, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti (cittadino-consumatore, professionisti, istituti di credito, società immobiliari, ecc.);
- il processo di valutazione deve essere razionale, basato su un processo logico-metodologico condivisibile e dimostrabile al fine di ridurre al minimo giudizi soggettivi da parte del valutatore, nonché neutrale e oggettivo, anche al fine di prescindere da eventuali elementi distorsivi della domanda e dell'offerta. Si rende quindi necessaria una specificazione appropriata dei principi e procedimenti per la determinazione del valore di mercato dell'impresa balneare, secondo metodologie conformi agli standard, nazionali e internazionali, al fine di rendere ripercorribile il processo e il prodotto (servizio) finalizzato a fornire informazioni trasparenti e analisi attendibili, affinché possa essere elaborato un rapporto di valutazione di elevata qualità, funzionale alla definizione di operazioni di finanziamento, procedure giudiziali e, in generale, qualsiasi apologia di transazione economica.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a tenere conto, nella definizione delle linee guida per la definizione delle modalità per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale dell'impresa, dei principi, delle metodologie e delle procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**